



**CORTE DEI CONTI**  
Sezione regionale di controllo per la Puglia

composta dai seguenti magistrati:

Presidente di Sezione	Agostino Chiappiniello	
Consigliere	Stefania Petrucci	Relatore
Consigliere	Rossana Rummo	
Primo Referendario	Rossana De Corato	
Primo Referendario	Cosmo Sciancalepore	
Referendario	Carmelina Addresso	
Referendario	Michela Muti	

Nell'adunanza pubblica dell'11 dicembre 2017 ha adottato la seguente deliberazione;

**Visto** l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

**Visto** il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r. d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

**Vista** la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

**Visto** l'art. 7, comma 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

**Visto** il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);

**Vista** la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

**Visto** il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213;

**Visto** il decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149;

**Visto** il Regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e successive modificazioni;

**Visto** il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,



degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

**Vista** la deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Torchiarolo (BR) del 21/10/2015 n. 52, con la quale si prevedeva il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;

**Vista** la deliberazione del Consiglio comunale del 18/01/2016 n. 2 con la quale l'Ente approvava il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata decennale;

**Vista** la documentazione pervenuta alla Sezione in data 3/10/2017 prot. n. 4192, 13/11/2017 prot. n. 4846 ed in data 7/12/2017 prot. n. 5751;

**Vista** l'ordinanza presidenziale n. 136/2017 del 30/11/2017 che ha fissato per il giorno 24/01/2017 l'adunanza pubblica della Sezione per l'esame, ai sensi dell'art. 243 quater, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000, dello stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Torchiarolo (BR);

**Viste** le osservazioni del magistrato istruttore;

**Udito** il magistrato relatore, Cons. Stefania Petrucci;

**Udito** il Responsabile del Servizio finanziario del Comune di Torchiarolo dott. Domenico Marzo ed il sub commissario prefettizio dott.ssa Angela Ligorio.

Ritenuto in

#### FATTO

Il Comune di Torchiarolo, con deliberazione del Consiglio comunale del 21 ottobre 2015 n. 52, decideva di far ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e con la successiva deliberazione del Consiglio comunale del 18 gennaio 2016 n. 2, approvava, entro il termine di 90 giorni prescritto dall'art. 243 bis comma 5 del Tuel, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata decennale a decorrere dal 2016 e con richiesta di accesso al fondo di rotazione.

Questa Sezione regionale di controllo, con deliberazione n. 12/PRSP/2017 depositata il 23/02/2017, approvava, ai sensi dell'art. 243 quater, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Torchiarolo adottato con le deliberazioni consiliari del 21/10/2015 n. 52 e del 18/01/2016 n. 2.

Inoltre, la Sezione, con la su richiamata deliberazione, disponeva a carico dell'Ente i seguenti adempimenti idonei a ripristinare l'equilibrio strutturale di bilancio e garantire la piena attuazione delle misure previste nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale: procedere alla corretta allocazione del fondo per anticipazioni di liquidità nella parte accantonata del risultato di amministrazione; proseguire ed incrementare le attività di riscossione delle proprie entrate; verificare attentamente gli importi calcolati per il fondo crediti di dubbia esigibilità rilevato che dai dati di bilancio 2016 si rilevava un esiguo importo di €. 32.655,90, a fronte di accertamenti in conto competenza per €. 3.677.798,03 e garantire la



piena osservanza delle prescrizioni imposte dalla normativa per l'ottenimento delle risorse assegnate a titolo di fondo di rotazione.

Con nota prot. n. 4192 del 3 ottobre 2017, dopo una richiesta di proroga pervenuta in data 15 settembre 2017 (nota prot. 3897) e concessa in data 21 settembre 2017 (nota prot. 3932), perveniva alla Sezione la relazione inerente il primo monitoraggio semestrale del piano di riequilibrio finanziario pluriennale (periodo 1° marzo 2017 – 31 agosto 2017) redatta dell'Organo di revisione del Comune ai sensi dell'art. 243 quater, comma 6, del Tuel.

Con nota istruttoria del 31 ottobre 2017 prot. n. 4657, il magistrato istruttore chiedeva specifici chiarimenti in merito al raggiungimento degli obiettivi intermedi volti alla riduzione della massa debitoria complessiva ed al ripristino della disponibilità di cassa nonché la compilazione dei prospetti appositamente elaborati dalla Sezione.

Con nota pervenuta alla Sezione in data 13 novembre 2017 prot. n. 4846, l'Organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente forniva chiarimenti ed integrazioni documentali.

All'adunanza pubblica, il responsabile del Settore Economico Finanziario confermava i dati esposti nella relazione istruttoria e precisava che, anche al termine dell'esercizio finanziario 2017, si prevedeva il mancato rimborso dell'anticipazione di tesoreria se pure per importi più ridotti rispetto al precedente esercizio; che l'Ente sta procedendo con i pagamenti della massa passiva e che, nel prossimo esercizio, verranno in scadenza alcuni mutui e si otterrà una riduzione della spesa del personale.

Il sub commissario prefettizio aggiungeva che erano in corso apposite analisi contabili atte a verificare l'esattezza del risultato di amministrazione determinato dall'Ente alla chiusura dell'esercizio 2016.

#### DIRITTO

Secondo il disposto dell'art. 243 quater, comma 6, del Tuel, *"ai fini del controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno e alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonché, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti"*.

Il legislatore ha, quindi, ritenuto necessario, in caso di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, un costante monitoraggio sullo stato di



attuazione del predetto piano ed a tal fine le Sezioni regionali sono tenute a vigilare sull'esecuzione dei piani di riequilibrio (art. 243-quater, comma 3, del Tuel); sono destinatarie della relazione degli organi di revisione che, in primo luogo, deve contemplare "lo stato di attuazione" del piano (art. 243-quater, comma 6, del Tuel) e devono, nell'esercizio di tale controllo, aver riguardo ad una visione globale della situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'ente locale che deve essere in grado di fotografarne le reali condizioni. L'eventuale aggravamento del quadro complessivo della situazione finanziaria dell'ente preclude, pertanto, la realizzazione del percorso di risanamento che costituiva l'obiettivo primario del ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 36/SEZAUT/2016/QMIG).

Infatti, come chiarito dalla oramai copiosa giurisprudenza delle Sezioni regionali, un piano di riequilibrio finanziario precedentemente approvato può dirsi ancora congruo quando sia accertata concretamente, in termini di competenza e di cassa, l'attuale e persistente adeguatezza dei mezzi e delle risorse originariamente destinati al riequilibrio finanziario dell'ente (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 222/2016/PRSP); quando sia attuata una più incisiva azione di risanamento a garanzia dell'equilibrio strutturale di bilancio (Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 230/2015) o sussista una effettiva sostenibilità di medio-lungo periodo dello strumento di riequilibrio (Sezione regionale di controllo per le Marche, deliberazione n. 82/2016/PRSP).

All'esito dell'attività istruttoria, avviata con nota del 31/10/2017 prot. n. 4657, permangono perplessità nella determinazione del risultato di amministrazione finale dell'esercizio 2016 e nella determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità ed in merito all'andamento della liquidità di cassa.

### **Il risultato di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 2016 e ripiano del disavanzo definito dal piano di riequilibrio finanziario**

L'Ente, con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 18 gennaio 2016 di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e con nuova deliberazione n. 12 del 23 aprile 2016 di modifica del predetto piano, a seguito di alcune osservazioni della Commissione ministeriale sulla versione originaria del piano stesso, addiveniva ad un cronoprogramma di rientro quinquennale dal disavanzo accertato per l'importo complessivo di 1,5 milioni di euro.

La tabella successiva, ricostruita dalla Sezione con i dati forniti dall'Ente, evidenzia nel dettaglio il suddetto cronoprogramma che prevede l'integrale ripiano del disavanzo entro l'esercizio 2020 e quindi prima del limite massimo decennale previsto dal legislatore e prescelto dall'Ente.



**Tabella I - Dimostrazione del ripiano del disavanzo di amministrazione definito nel piano di riequilibrio**

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE DA RIPIANARE: (A)	L.500.000,00	RIPIANO	RIPIANO	RIPIANO	RIPIANO	RIPIANO	RIPIANO	RIPIANO	RIPIANO	RIPIANO	
		ESERCIZIO 2016	ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2019	ESERCIZIO 2020	ESERCIZIO 2021	ESERCIZIO 2022	ESERCIZIO 2023	ESERCIZIO 2024	ESERCIZIO 2025
(B)	Disavanzo residuo (1)	1.500.000,00	1.350.000,00	1.100.000,00	750.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C)	Quota di ripian. per anno	150.000,00	250.000,00	350.000,00	420.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C/A)*100	Importo percentuale (2)	10,00%	16,67%	23,33%	28,00%	22,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
(B-C)	Quota residua di disavanzo da ripianare	1.350.000,00	1.100.000,00	750.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Rielaborazione, da parte della Sezione, dei dati forniti dall'Ente con nota n. 302 del 25 gennaio 2017 relativi alla versione del piano riapprovato con D.C.C. n. 12 del 23 aprile 2016  
(Valori al centesimo di euro)

(1) Per il primo anno, corrisponde al disavanzo iniziale da ripianare.

(2) Da riferire sempre al disavanzo iniziale da ripianare.

Dall'esame della composizione del risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 riportata nella relazione dell'Organo di revisione sullo stato di attuazione del piano e dai dati del rendiconto 2016 presenti nella Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni (BDAP) sembrerebbe, invece, che il disavanzo succitato sia già stato interamente recuperato nella sola annualità 2016 avendo conseguito un valore positivo di parte disponibile del risultato di amministrazione di fine esercizio 2016 pari a €. 354.522,38.

Con nota pervenuta alla Sezione in data 13/11/2017 prot. n. 4846, sottoscritta dall'Organo di revisione e dal Commissario straordinario dell'Ente si affermava che: *"il ripiano del disavanzo di amministrazione da rendiconto 2015, pari ad euro 1.500.000,00, inizialmente previsto in anni 10, è stato successivamente rimodulato, con la relativa modifica del piano, a seguito della richiesta istruttoria formulata dal Ministero dell'Interno, in data 24 marzo 2016. L'Ente, adeguandosi a quanto osservato dalla Corte dei Conti nella deliberazione 16/SEZ.AUT./2012/INPR, ha, come detto, rimodulato il ripiano del disavanzo, privilegiando il maggior peso delle misure nei primi anni del piano medesimo e preferibilmente negli anni residui della consiliatura, e comunque nei primi 5 anni. È stato previsto, quindi, il ripiano del disavanzo negli esercizi 2016/2020. In osservanza a quanto dichiarato, nel corso dell'esercizio 2016 l'Ente ha appostato nel bilancio di previsione dell'esercizio 2016 - 2018 e nel successivo 2017-2019 la parte di disavanzo da ripianare pari rispettivamente ad euro 150.000,00 (esercizio 2016) e 250.000,00 (esercizio 2017). Tale dato è chiaramente riportato anche nel*



prospetto dei quadri generali riassuntivi delle entrate e spese per gli esercizi 2016-2018 e 2017-2019. Pertanto allo stato attuale il disavanzo assorbito nei bilanci delle due annualità (2016 e 2017) è pari ad euro 400.000,00”.

Tuttavia, il Collegio ritiene che il ripiano del disavanzo iniziale non è interamente avvenuto nel corso dell'esercizio 2016, come invece emergerebbe dai dati prospettati nella tabella n. 2 di seguito riportata, posto che la copertura dovrebbe essere riferita soltanto alla quota di €. 150.000,00 (nel 2016) e di €. 250.000,00 (nel 2017) e quindi a fine esercizio 2016 sussisterebbe un disavanzo residuo pari a €. 1.350.000,00 in aderenza al cronoprogramma approvato dallo stesso Ente, ma assolutamente divergente dal risultato di amministrazione di parte disponibile positivo per €. 354.522,38 riportato dal successivo prospetto elaborato dalla Sezione con i dati indicati dall'Ente, nella nota 13/11/2017 e dall'Organo di revisione, nella nota del 3/10/2017.

**Tabella 2 - Composizione del risultato di amministrazione 2016**

<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (A)</b>	<b>2.962.191,19</b>
<b>Parte accantonata</b>	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016	688.515,25
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	1.906.943,68
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contezioso	10.000,00
Altri accantonamenti <sup>(1)</sup>	2.209,88
<b>Totale parte accantonata (B)</b>	<b>2.607.668,81</b>
<b>Parte vincolata</b>	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
<b>Totale parte vincolata (C)</b>	<b>0,00</b>
Parte destinata agli investimenti	0,00
<b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>	
<b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>354.522,38</b>
<b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare</b>	

Fonte: Rielaborazione della Sezione dei dati del consuntivo 2016 forniti con nota n. 4192/2017  
(Valori al centesimo di euro)

<sup>(1)</sup> Il dato riportato differisce da quello indicato dall'Organo di revisione nella nota n.4192 del 3 ottobre 2017, pari a € 2.509,88, al fine di salvaguardare i valori totali in aderenza con i dati indicati nel BDAP e nella prima tabella di pagina 8 della nota n. 4846 del 13 novembre 2017.



Durante la fase istruttoria si rilevava, inoltre, la mancata coincidenza di importi nei fondi iscritti nel risultato di amministrazione 2016 tra i dati inseriti in BDAP e quelli indicati nella relazione dell'Organo di revisione; peraltro, nella nota trasmessa dall'Ente in data 13/11/2017 erano indicati due valori differenti per gli stessi fondi accantonati: €. 2.607.668,81 ed €. 2.607.959,81; con nota del 7/12/2017 prot. n. 5751, il funzionario responsabile del Servizio Economico-finanziario confermava quest'ultimo dato che appare, quindi, diverso da quello definito in sede di approvazione del rendiconto 2016 e che, ad avviso del Collegio, può essere sintomo di disordine contabile nella determinazione delle quote che compongono il risultato di amministrazione.

Sin dalla fase istruttoria si era richiesto all'Ente di procedere alla compilazione dei prospetti previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 4/08/2016 finalizzati ad indicare l'analisi di ciascuna quota di disavanzo e le relative modalità di copertura e dalla redazione dei predetti prospetti effettuata dall'Ente in sede di memorie per l'odierna adunanza non si evince l'intera copertura del disavanzo di €. 1.500.000,00.

Si rammenta, infatti, che la necessaria suddivisione delle quote di disavanzo e della individuazione delle esatte modalità di copertura trova conferma nel citato Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2016, emanato in attuazione dell'art. 11, comma 11, del D. Lgs. n. 118/2011 che, nell'aggiornare il principio contabile in materia di programmazione di cui all'allegato 4/1, ha suddiviso, mediante un apposito prospetto, tutte le seguenti quote di disavanzo espressamente previste da disposizioni di legge: disavanzo da riaccertamento straordinario, disavanzo tecnico, disavanzo da ripianare secondo le procedure dell'art. 243 bis del Tuel, disavanzo da ripianare con piano di rientro e disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente.

Inoltre, per ciascuna componente del disavanzo, il paragrafo 9.11.7 del principio contabile 4/1, introdotto dal D.M. 4 agosto 2016, prevede che la nota integrativa al bilancio deve indicare le relative modalità di ripiano secondo le rispettive discipline, mentre la relazione sulla gestione al rendiconto deve analizzare le quote di disavanzo effettivamente ripianate nel corso dell'esercizio.

La distinzione delle forme di disavanzo trova il proprio fondamento, in evidenti principi di trasparenza, veridicità, correttezza e comprensibilità dei bilanci e richiede di conseguenza, a carico degli Enti territoriali, l'obbligo di rispettare le differenti modalità di ripiano, così come previste dal legislatore (Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione, sentenza n. 13/2017/EL).

Osserva la Sezione che il risultato di amministrazione di ciascun esercizio non può considerarsi in modo totalmente avulso dalle risultanze degli esercizi precedenti e deve determinarsi anche per effetto della somma del risultato dell'esercizio



precedente con il risultato della gestione di competenza che, per effetto della novella dell'armonizzazione contabile deve tener conto dei fondi pluriennali vincolati ed il risultato della gestione dei residui.

Come chiarito dalla Consulta sussiste, infatti, un indefettibile principio di continuità tra le risultanze dei bilanci che si succedono nel tempo per effetto del quale ogni determinazione infedele del risultato di amministrazione si riverbera a cascata sugli esercizi successivi (Corte Costituzionale, sentenza n. 89/2017).

Conseguentemente la Sezione invita l'Ente ad operare, nel rispetto dei principi di veridicità, trasparenza e correttezza, un'attenta verifica dei dati che hanno condotto al termine dell'esercizio 2016 ad un risultato di amministrazione positivo disponibile di €. 354.522,38 a fronte del risultato disponibile finale di €. 1.500.000,00 al termine del precedente esercizio 2015; tale verifica assume, quindi, primaria rilevanza anche ai fini dell'accertamento del raggiungimento degli obiettivi intermedi di ripiano del disavanzo e di risanamento finale.

### Gli equilibri di bilancio dell'esercizio 2016

I prospetti successivi riportano gli equilibri a consuntivo 2016 conseguiti dall'Ente ed in particolare il prospetto n. 3, inerente l'equilibrio di parte corrente, evidenzia il mancato inserimento (riga di colore scuro) della quota di recupero del disavanzo di amministrazione per l'esercizio 2016. Con le memorie pervenute in data 7/12/2017, l'Ente ha fornito rassicurazioni di aver provveduto alla dovuta rettifica.

**Tabella 3 - Equilibrio di parte corrente a consuntivo dell'esercizio 2016**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO DI PARTE CORRENTE		ACCERTAMENTI E IMPEGNI DELL'ESERCIZIO
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	8.000,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	4.256.793,86
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	207.530,91
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	3.544.070,51
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	1.093,71
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	243.286,47
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>		
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)</b>		<b>683.874,08</b>

*SR*





H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
<b>O) EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (G+H+I-L+M) *</b>		<b>683.874,08</b>

Fonte: Rielaborazione della Sezione dei dati del consuntivo 2016 presenti in BDAP  
(Valori al centesimo di euro)

**Tabella 4 - Equilibrio di parte capitale a consuntivo dell'esercizio 2016**

<b>EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO DI PARTE CAPITALE</b>		<b>ACCERTAMENTI E IMPEGNI DELL'ESERCIZIO</b>
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	476.655,81
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	5.310.673,80
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	207.530,91
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	5.698.127,01
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	100.000,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	1.093,71
<b>Z) EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L+M-U-UU-V+E)</b>		<b>-217.234,60</b>

Fonte: Rielaborazione della Sezione dei dati del consuntivo 2016 presenti in BDAP  
(Valori al centesimo di euro)

**Tabella 5 - Equilibrio finale a consuntivo dell'esercizio 2016**

<b>EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO FINALE</b>		<b>ACCERTAMENTI E IMPEGNI DELL'ESERCIZIO</b>
O) Equilibrio di parte corrente	(+)	683.874,08
Z) Equilibrio di parte capitale	(+)	-217.234,60



S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00
<b>W) EQUILIBRIO FINALE (O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)</b>		<b>466.639,48</b>
Equilibrio di parte corrente	(+)	683.874,08
Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(-)	0,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>		<b>683.874,08</b>

Fonte: Rielaborazione della Sezione dei dati del consuntivo 2016 presenti in BDAP  
(Valori al centesimo di euro)

### La debitoria inevasa alla data del 31 agosto 2017

La successiva tabella riassume la situazione debitoria in essere del Comune alla data del 31 agosto 2017.

**Tabella 6 - Riepilogo debitoria inevasa al 31 agosto 2017**

DESCIZIONE DEI DEBITI CERTI, LIQUIDI ED ESIGIBILI ALLA DATA DEL 31/08/2017 <sup>(1)</sup>	ANNO DI PROVENIENZA	IMPORTO ORIGINARIO DEL DEBITO  (A)	IMPORTO GIA' PAGATO AL 31/08/2017  (B)	IMPORTO ANCORA DA PAGARE AL 31/08/2017	
				(C=A-B)	RAPPORTO % (D=C/A)
Fatture varie Enel Energia	2014-2016	299.928,33	114.770,18	185.158,15	61,73%
Fatture varie Enel Servizio Elettrico	2014-2016	191.940,32	134.577,07	57.363,25	29,89%
Fatture varie AQP	2010-2016	251.533,39	130.904,49	120.628,90	47,96%
Datamanagement	2013-2014	37.227,00	23.232,00	13.995,00	37,59%
Fatture varie Monteco	2016	309.681,00	172.045,00	137.636,00	44,44%
Fatture varie Herambiente	2016	151.760,19	84.086,61	67.673,58	44,59%
Fatture varie Reteservizi	2016	275.272,00	38.118,57	237.153,43	86,15%
Telecom	2013-2016	75.806,31	11.109,53	64.696,78	85,34%
Progetto ambiente	2016	205.136,74	40.789,97	164.346,77	80,12%
Poste italiane	2013-2016	98.826,34	27.015,24	71.811,10	72,66%
Comune di Brindisi	2008-2012	812.837,14	231.283,81	581.553,33	71,55%
<b>Totale</b>		<b>2.709.949,76</b>	<b>1.007.932,47</b>	<b>1.702.017,29</b>	<b>62,81%</b>

Fonte: Tabella della Sezione costruita con i dati forniti dall'Ente con nota n. 4846/2017  
(Valori al centesimo di euro)

<sup>(1)</sup> La nota dell'Ente prot. n.4846 del 13/11/2017 precisa che tutti i debiti sono regolarmente iscritti in bilancio.



Dal raffronto con la debitoria complessiva acclarata da questa Sezione con la deliberazione n. 12/PRSP/2017 di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale dell'Ente, emerge una riduzione del 6,68% (passando da € 1.824.222,47 ad € 1.702.017,29).

Come precisato dall'Organo di revisione e dal Commissario straordinario, non risulta la formazione di nuovi debiti maturati successivamente alla data del 31 dicembre 2016.

Tuttavia, pur dovendosi prendere atto che l'assenza della formazione di nuovi debiti rappresenta indubbiamente un aspetto positivo, il Collegio non può esimersi dall'evidenziare che la maggior parte dei debiti ancora esistenti sembra essere rappresentata da spesa corrente inerente fatture commerciali nonostante l'acquisizione complessiva, tra il 2013 ed il 2015, di oltre 2 milioni di euro di risorse a titolo anticipazioni di liquidità (da restituirsi in 30 anni) e di circa 1,6 milioni di euro di risorse erogate a titolo di fondo di rotazione nel corso dell'esercizio 2017 (da restituirsi in 10 anni).

#### **La situazione di cassa e l'andamento delle entrate**

Tra le gravi criticità che hanno reso necessario il ricorso da parte dell'Ente alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale si colloca la situazione di scarsa liquidità propria.

Non depone favorevolmente l'aver chiuso l'esercizio 2016 con uno scoperto da anticipazioni di tesoreria pari alla notevole somma di €. 1.145.734,68 che ha prodotto, nello stesso esercizio, anche il superamento del relativo parametro di deficitarietà strutturale n. 9.

Il prospetto seguente riassume la situazione di cassa dell'Ente, alla data del 31 agosto, ricostruita dalla Sezione per effetto delle risultanze fornite con nota del 13 novembre 2017 ed illustra che il Comune non possiede una propria liquidità essendo esclusivamente dipendente da anticipazioni di tesoreria.

Deve aggiungersi che la disponibilità liquida potenziale di €. 1.545.594,59 risulta inferiore rispetto all'ammontare complessivo della debitoria certa, liquida ed esigibile pari a €. 1.702.017,29 generando un margine negativo di €. 156.422,70 che desta perplessità in merito allo stato di solvenza dell'Ente.

Il Collegio rileva, quindi, alla data del 31 agosto 2017, il mancato raggiungimento dell'obiettivo intermedio volto ad una contrazione del ricorso ad anticipazioni di cassa, pur prendendo atto delle rassicurazioni fornite in sede di adunanza pubblica sugli eventuali miglioramenti conseguiti dall'Ente e che saranno oggetto della prossima verifica semestrale.

Con deliberazione n. 12/PRSP/2017, in sede di approvazione del piano di riequilibrio, la Sezione aveva già rilevato che se il Comune di Torchiarolo, alla



chiusura dell'esercizio 2016, avesse voluto provvedere all'intero pagamento di tutti i debiti certi liquidi ed esigibili maturati, non avrebbe avuto liquidità sufficiente. Tale stato di illiquidità appare confermato anche alla data del 31 agosto 2017. Il Collegio reputa, quindi, necessario ribadire che la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale deve essere rigorosamente attuata poiché potrebbe rilevarsi un dannoso *escamotage* per evitare la dichiarazione di dissesto diluendo in un ampio arco di tempo soluzioni che andrebbero immediatamente attuate (Sezione delle Autonomie, deliberazioni n. 16/SEZAUT/2012/INPR e n. 36/SEZAUT/2016/QMIG).

**Tabella 7 - Riepilogo disponibilità liquide**

DESCRIZIONE	RIEPILOGO AL 31 agosto 2017
Fondo cassa al 1° gennaio 2017 (A)	0,00
Riscossioni complessive di fatto (B) <sup>(1)</sup>	5.607.611,96
<i>di cui in conto residui</i>	<i>1.747.289,23</i>
Pagamenti complessivi di diritto (C) <sup>(2)</sup>	4.423.336,06
<i>di cui in conto residui</i>	<i>1.905.646,57</i>
Riscossioni da regolarizzare con reversali (D)	2.317.981,64
Pagamenti da regolarizzare con mandati (E)	3.520.667,78
Disponibilità liquida propria (F=A+B-C+D-E)	-18.410,24
Reversali emesse e non ancora incassate (G)	22.415,36
Anticipazione di tesoreria accordata (H)	1.865.520,69
Quote vincolate da ricostituire (I)	4.062,81
Anticipazione di tesoreria utilizzata e non ancora rimborsata (J)	338.278,65
Anticipazione di tesoreria ancora utilizzabile (K=H-I-J)	1.523.179,23
Disponibilità liquida potenziale (L=G+K)	1.545.594,59
<b>Debitoria certa, liquida ed esigibile (M)</b>	<b>1.702.017,29</b>
<b>Margine dell'Ente (N=L-M)</b>	<b>-156.422,70</b>

Fonte: Tabella della Sezione costruita con i dati forniti dall'Ente con nota n. 4846/2017  
(Valori al centesimo di euro)

<sup>(1)</sup> Da intendersi sia in conto competenza che in conto residui relativamente alle sole reversali già emesse e già incassate.

<sup>(2)</sup> Da intendersi sia in conto competenza che in conto residui in relazione a mandati già emessi (sia pagati che non pagati).

Come emerge dalla successiva tabella n. 8, la situazione finanziaria dell'Ente appare ancor più grave se si considera che soltanto il 24,42% delle entrate autonome accertate, sia in conto competenza che in conto residui, sono state riscosse alla data del 31 agosto 2017.

Al riguardo, il Collegio ribadisce che l'Ente deve effettuare un'attenta verifica dell'ammontare del fondo crediti di dubbia esigibilità che, allo stato attuale,



potrebbe apparire sottostimato posto che il fondo crediti (FCDE) costituisce, ai sensi dell'art. 167, comma secondo, del Tuel, una quota accantonata del risultato di amministrazione e conseguentemente eventuali errate determinazioni o la sottostima di esso sono destinate ad incidere sul risultato finale di amministrazione alterandone la trasparenza, veridicità ed attendibilità.

Questa Sezione, con deliberazione n. n. 137/PRSP/2015, rilevava che il Comune di Torchiarolo presentava un grave stato di illiquidità caratterizzato dal costante utilizzo dell'anticipazione di tesoreria che era conseguenza della verosimile presenza in bilancio di residui attivi insussistenti o di dubbia esigibilità e costituiva l'unico mezzo finanziario che consentiva il pagamento di spese correnti.

Con deliberazione n. 12/PRSP/2017, in sede di approvazione del piano di riequilibrio finanziario, la Sezione, alla luce dell'esiguità del valore del fondo crediti di dubbia esigibilità riportato in sede di bilancio dell'esercizio 2016 aveva già invitato l'Ente ad attentamente valutare gli importi calcolati per il predetto fondo. Si rammenta, infatti, che il fondo crediti di dubbia esigibilità ha la funzione di precludere l'impiego di risorse di incerta acquisizione e che costituisce un fondo rettificativo, in diminuzione di una posta di entrata, finalizzato a correggere il valore nominale dei crediti dell'ente in relazione alla parte di essi che si prevede di non incassare in corso di esercizio. Per questo motivo, in parte entrata si iscrive il credito al valore nominale (punto 3.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011), mentre tra le passività si inserisce l'importo di prevedibile svalutazione il quale viene accantonato proprio al fine di evitare un risultato di amministrazione negativo a seguito delle eventuali minusvalenze derivanti dalla riscossione dei crediti soltanto parziale (Corte Costituzionale, sentenza n. 279/2016).

La Sezione rileva, inoltre, alla chiusura dell'esercizio 2016, la sussistenza del parametro di deficiarietà strutturale n. 3 inerente l'ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I ed al titolo III superiore al 65%, ad esclusione di eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli, ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o solidarietà.

Tra le attività di risanamento volte all'incremento delle entrate, la relazione dell'Organo di revisione contabile, pervenuta alla Sezione in data 3/10/2017 prot. n. 4192, segnala, tra l'altro, che *"da attenta analisi avviata dall'Ente, risultano presentate n. 2435 pratiche ai sensi della legge 47/85. Di queste ne sono state verificate, alla data del 31 agosto 2017, n. 314 di cui 49 carenti di documentazione, per le quali ne è stata fatta richiesta e n. 20 definite e chiuse per le quali sono state emesse le relative notifiche per il pagamento degli oneri, pari a complessivi*



20.000 circa. L'attività di controllo è tuttora in itinere e, considerando la complessità dei procedimenti non se ne possono prevedere i termini temporali ed economici di definizione".

Il Collegio sottolinea che le pretese creditorie dell'Ente potrebbero, tuttavia, non generare ulteriori entrate posto che, in tema di condono edilizio di cui alla L. n. 47/1985, per l'oblazione, la giurisprudenza ha chiarito che le somme dovute a titolo di conguaglio si prescrivono nel termine di 36 mesi ai sensi dell'articolo 35 della citata L. n. 47/1985 (Consiglio Stato, sez. V, 19 aprile 2007 n. 1809, e 28 aprile 1999 n. 495) dal momento della presentazione dell'istanza in sanatoria (Tar Puglia, sezione III, 10 febbraio 2009, n. 237; Tar Veneto, sezione II, dell'8 maggio 2006, n. 1158) e che gli oneri concessori sono assoggettati al termine ordinario di prescrizione decennale (Tar Calabria, sezione II, 10 dicembre 2007, n. 1976; Tar Campania, Napoli, sezione II, del 3 aprile 2004, n. 4167).

Desti, infine, perplessità il conferimento, con determinazione n. 367 del 28/09/2017 rilevata dal sito web istituzionale dell'Ente, di un incarico esterno avente ad oggetto il supporto dell'attività di monitoraggio del piano di riequilibrio finanziario, trattandosi di attività assegnata espressamente dal legislatore all'Organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 243 quater, comma 6, del Tuel.

La Sezione rammenta, infine, che, ai sensi dell'art. 243 quater, comma 7, del Tuel, l'accertamento da parte della Sezione regionale di controllo di un grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'Ente al termine del periodo di durata del piano, comporta l'applicazione dell'art. 6, comma 2 del D. Lgs. n. 149/2011 con l'assegnazione al Consiglio dell'Ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.

#### **P. Q. M.**

La Sezione regionale di controllo per la Puglia, ai sensi dell'art. 243 quater, comma 6, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267,

- accerta, per il semestre marzo-agosto 2017, il raggiungimento degli obiettivi intermedi del piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Torchiarolo adottato con le deliberazioni del Consiglio comunale del 21/10/2015 n. 52 e del 18/01/2016 n. 2, così come rimodulato con deliberazione consiliare n. 12 del 23/04/2016, limitatamente alla contrazione della debitoria nella misura del 6,68% ed al ripiano delle quote di disavanzo delle annualità 2016 e 2017 dell'importo complessivo di €. 400.00,00 generate dal predetto piano per le quali si riserva, in ogni caso, ulteriori accertamenti all'esito della determinazione finale del risultato di amministrazione dell'esercizio 2017;



- invita l'Ente ad operare, nel rispetto dei principi di veridicità, trasparenza e correttezza, un'attenta verifica dei dati che hanno condotto al termine dell'esercizio 2016 ad un risultato di amministrazione positivo disponibile di €. 354.522,38 posto che tale verifica assume primaria rilevanza anche ai fini dell'accertamento del raggiungimento degli obiettivi intermedi di ripiano del disavanzo e di risanamento finale;
- invita l'Ente alla corretta applicazione delle disposizioni dettate dalla legislazione in materia di armonizzazione contabile con particolare riferimento alla determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità e l'Organo di revisione a vigilare dandone conto nella relazione inerente il prossimo monitoraggio prevista dall'art. 243 quater, comma 6, del Tuel;
- rileva, alla chiusura dell'esercizio 2016, la sussistenza dei parametri di deficitarietà strutturale n. 3 e n. 9;
- invita l'Ente a proseguire nelle attività di riscossione coattiva dei tributi ed a comunicare, al termine del prossimo semestre, gli esiti delle attività di accertamento e riscossione intraprese dalla nuova azienda affidataria del servizio;
- invita l'Organo di revisione economico-finanziaria a trasmettere, ai sensi dell'art. 243-quater, comma 6, del Tuel, a questa Sezione ed al Ministero dell'Interno entro il termine di quindici giorni successivi alla scadenza del prossimo semestre, da individuarsi al termine del mese di marzo 2018, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del preposto al Servizio di supporto,


- al Commissario straordinario del Comune di Torchiarolo;
- al Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale;
- all'Organo di revisione del Comune di Torchiarolo.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia sul sito internet istituzionale dell'Ente ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33.

Così deliberato in Bari, nella Camera di consiglio dell'11 dicembre 2017.


Il Relatore

(Stefania Perrucci)



Il Presidente

(Agostino Chiappiniello)



**depositata in Segreteria**

il **12.4 GEN. 2018**

Il Direttore della Segreteria  
(dot.ssa Mariacuce SCIANNAMEO)